

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: In attesa dell'emanazione del predetto regolamento,

64. 15. Giordano, Bonato, Cangemi, Lenti.

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con progetti sviluppati ed attuati in sinergia tra aziende, parti sociali e centri di formazione professionale pubblici e privati.

64. 17. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Obbligo di formazione fino al diciottesimo anno.

64. 21. Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

(A.C. 5809 – Sezione 27)

ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO.

ART. 65.

(Istruzione e formazione tecnica superiore).

1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma col possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli *standard* dei diversi percorsi dell'IFTS, i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla programmazione e alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo

di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 65.

Sopprimerlo

***65. 33.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti, Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sopprimerlo.

***65. 4.** Giordano, Bonato, Cangemi, Lenti.

Sopprimere il comma 1.

****65. 34.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti, Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sopprimere il comma 1.

****65. 5.** Giordano, Bonato, Cangemi, Lenti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo diretto ad istituire il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) nell'ambito del sistema di formazione integrato superiore (FIS) nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione alle Regioni delle competenze complessive sull'organizzazione e sulla definizione dei programmi

nonché sui criteri per l'accreditamento delle scuole e delle agenzie che intendono promuovere corsi IFTS;

b) accesso per coloro che sono in possesso di un diploma di scuola media superiore salvo casi particolari tassativamente definiti;

c) fissazione degli standards dei diversi percorsi formativi della IFTS;

d) modalità di acquisizione dei crediti formativi e modalità della loro certificazione ed utilizzazione a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

65. 32. Aprea, Possa, Follini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole al quale si accede col possesso del diploma di scuola media superiore. con le seguenti: al quale si accede col possesso di competenze predefinite, comunque acquisite.

65. 16. Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: scuola secondaria superiore aggiungere le seguenti: o di una qualifica riconosciuta idonea a tale scopo dalla regione.

***65. 19.** Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: scuola secondaria superiore aggiungere le seguenti: o di una qualifica riconosciuta idonea a tale scopo dalla regione.

***65. 27.** Aprea, Follini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

65. 30. Aprea, Follini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore,

65. 17. Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi *con le seguenti:* dei titoli di cui al primo capoverso del presente comma, gli standard delle diverse qualifiche.

***65. 28.** Aprea, Follini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi *con le seguenti:* dei titoli di cui al primo capoverso del presente comma, gli standard delle diverse qualifiche.

***65. 18.** Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dei diversi percorsi dell'IFTS, *aggiungere le seguenti:* le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'articolo 64 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti... »;

65. 50. Le Commissioni.

Sopprimere il comma 2.

65. 6. Giordano, Bonato Cangemi, Lenti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ogni anno, entro il 30 settembre, la Conferenza Stato-Regioni riferisce al Parlamento, sulla frequenza, l'andamento ed i risultati in termini di accesso al mondo del

lavoro disaggregati per regioni, dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

65. 31. Aprea, Follini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole istituzione dei corsi *con le parole* istituzione di interventi

65. 20. Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: che sono realizzati *fino a:* sistemi formativi.

65. 7. Giordano, Bonato Cangemi, Lenti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le parti sociali.

65. 8. Giordano, Bonato Cangemi, Lenti.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Alla progettazione e realizzazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie e di formazione professionale, accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, e imprese tra loro associati anche in forma consortile. Le regioni provvedono a programmare corsi che coinvolgano *a)* nella progettazione, almeno una struttura del sistema d'istruzione, una struttura della formazione professionale e un soggetto del sistema produttivo *b)* nella realizzazione, almeno una struttura del sistema d'istruzione e una struttura della formazione professionale.

65. 21. Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: Alla programmazione e.

65. 51. Le Commissioni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Alla programmazione e alla progettazione con le seguenti: Alla progettazione e realizzazione.

***65. 29.** Aprea, Follini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Alla programmazione e alla progettazione con le seguenti: Alla progettazione e realizzazione.

***65. 23.** Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: scuole medie superiori con le seguenti: ente provincia, associazioni di categoria imprenditoriale,

65. 13. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: enti pubblici di ricerca con le seguenti: , pubbliche e private e centri di ricerca pubblici e privati accreditati.

65. 35. Alemanno.

Al comma 2, sopprimere le parole da: centri e agenzie di formazione professionale sino alla fine del comma.

65. 9. Giordano, Bonato Cangemi, Lenti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: centri e agenzie di formazione professionale con le seguenti: enti locali, agenzie provinciali, centri e agenzie di formazione professionale pubblici e privati.

65. 15. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e imprese aggiungere le seguenti: o loro associazioni.

65. 14. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 3.

65. 10. Giordano, Bonato Cangemi, Lenti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previa valutazione relativa ai contenuti e allo svolgimento degli stessi da parte del Ministero della pubblica istruzione.

65. 11. Giordano, Bonato, Cangemi, Lenti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio con le seguenti: nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, comunque non inferiori a quelle definite dal Ministero della pubblica istruzione.

65. 25. Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

65. 12. Giordano, Bonato, Cangemi, Lenti.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole la regione Valle d'Aosta con le seguenti: le regioni a Statuto speciale

65. 26. (65. 24) Contento, Armani, Bono, Polizzi, Alemanno, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

(A.C. 5809 – Sezione 28)

ARTICOLO 66 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO.

ART. 66.

(Soppressione di fondi speciali di previdenza
INA).

1. A decorrere dal 30 giugno 1999 i fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall'Istituto nazionale assicura-

zioni spa (INA spa), per effetto di contratti collettivi nazionali di lavoro, sono soppressi. Dalla stessa data cessa l'obbligo della contribuzione e le disponibilità economiche esistenti presso i fondi soppressi sono trasferite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in apposita evidenza contabile. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati le modalità ed i criteri per l'attuazione del presente articolo e in particolare per la regolamentazione delle posizioni maturate.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 66 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 66.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in apposita evidenza contabile *con le seguenti:* al Fondo pensioni integrative di categorie.

66. 1. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

(A.C. 5809 – Sezione 29)

ARTICOLO 67 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

ART. 67.

(Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto l'utilizzo dell'accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'articolo 2120 del codice civile, per sviluppare le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ed alla legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominate « Fondi pensione », secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, in alternativa al versamento in contanti dell'accantonamento annuale e previo accordo fra le fonti istitutive di Fondi pensione, e con il consenso del lavoratore interessato, dell'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominati « strumenti finanziari », di congruo valore emessi dall'impresa debitrice del TFR ovvero da società controllate o controllanti della stessa o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa, di seguito denominate « società del gruppo », ovvero da qualificati operatori finanziari;

b) definizione, nel rispetto dei diritti dei soci, di modalità semplificate di emissione e di conversione degli strumenti finanziari in partecipazione al capitale di rischio dell'emittente, nonché di misure compensative idonee a consentire il funzionamento dell'ipotesi prevista alla lettera a) nell'ambito di società del gruppo;

c) definizione della tipologia degli strumenti finanziari da emettere e delle relative modalità tecniche di emissione e di eventuale conversione, in sede di contrattazione aziendale. Gli strumenti finanziari sono affidati al gestore di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, previa attestazione di congruità da parte dello stesso e manifestazione della relativa disponibilità a riceverli; previsione di meccanismi idonei ad attribuire ai gestori le opzioni sugli strumenti finanziari ed a semplificarne la negoziazione;

d) applicazione del regime disciplinato dalla presente legge, limitatamente alle aziende e ai lavoratori che concordano di devolvere ai fondi pensione la quota non ancora impegnata, in base a disposizioni normative o contratti nazionali, del TFR dell'anno in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente articolo e di quello dei tre anni successivi, con possibile concentrazione di un importo corrispondente anche in una o più operazioni da porre in essere nello stesso arco temporale;

e) applicazione del regime tributario previsto per il versamento dell'accantonamento annuale del TFR alle operazioni previste alle lettere da a) a d); applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per le operazioni medesime e rilevanza delle stesse, se aventi per oggetto l'emissione di partecipazioni al capitale, ai fini dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, con possibile estensione del regime previsto dall'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto, all'ingresso di qualificati operatori finanziari nel capitale dell'impresa emittente; estensione del medesimo regime anche agli aumenti di capitale e, a decorrere dalla conversione, alle emissioni di prestiti obbligazionari, convertibili in azioni, non finalizzati all'emissione di strumenti finanziari, se dedicati al versamento del TFR ai Fondi pensione;

f) previsione, nel caso di mancato ricorso all'emissione di strumenti finanziari, della messa a disposizione dell'impresa debitrice della garanzia che assiste il TFR, di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, per un importo corrispondente al TFR versato in contanti a Fondi pensione, a condizione che lo stesso venga sostenuto con l'accensione di uno specifico finanziamento a ciò dedicato; trasferimento di tale garanzia al Fondo pensione nell'ipotesi di emissione di strumenti finanziari in forma di titoli di debito;

g) per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 50 in media d'anno, che non procedono all'emissione di stru-

menti finanziari, elevazione in funzione compensativa della misura dell'accantonamento previsto nell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, in relazione agli oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti del TFR;

h) definizione degli incentivi di cui alle lettere e) e g) entro il limite massimo di lire 50 miliardi per l'anno 1999 e di lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000;

i) previsione di misure di coordinamento ed armonizzazione, nella salvaguardia delle quote di TFR già destinate ai Fondi pensione, idonee a raccordare le disposizioni della presente legge con quelle del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e della legge 8 agosto 1995, n. 335, con possibilità di procedere all'emanazione di disposizioni integrative e correttive entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma.

2. Al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 6, le parole: « ad almeno tre diversi » sono sostituite dalle seguenti: « attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a »;

b) al comma 4-bis, secondo periodo, dell'articolo 6, dopo le parole: « alle diverse tipologie di servizio offerte », è aggiunto il

seguinte periodo: « Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori »;

c) dopo l'articolo 6-*bis*, è inserito il seguente:

« ART. 6-*ter*. (*Convenzioni*) — 1. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6, commi 2, 2-*bis* e 3, e all'articolo 6-*bis*, nonché per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. »;

d) al comma 4 dell'articolo 16, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: « La COVIP delibera, nei limiti delle risorse già disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, in ordine al trattamento giuridico ed economico del personale e all'ordinamento delle carriere applicando l'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché in ordine alla disciplina delle spese ed alla composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 »; il quarto ed il quinto periodo sono abrogati;

e) al comma 5 dell'articolo 16, sono abrogati il terzo e il quarto periodo;

f) al comma 5-*bis* dell'articolo 16, dopo le parole: « I regolamenti », sono aggiunte le seguenti: « , le istruzioni di vigilanza », e dopo le parole: « dalla commissione » sono aggiunte le seguenti: « per assolvere i compiti di cui all'articolo 17 ».

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Governo è tenuto a presentare al Parlamento una relazione sugli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dei decreti legislativi che ne deriveranno, con periodicità annuale per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con periodicità triennale negli anni successivi.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 67 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 67.

Sopprimerlo.

*67. 4. Giancarlo Giorgetti.

Sopprimerlo.

*67. 14. Gazzara, Taborelli.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 53.

1. Il lavoratore dipendente può trasformare in tutto o in parte il proprio credito maturato dall'accantonamento del tratta-

mento di fine rapporto (TFR) costituito ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile in titoli azionari di nuova emissione dalla Società per azioni debitrice del TFR, ovvero da società controllante della stessa. In tal caso vengono trasformati in azioni anche gli interessi annuali maturati sugli accantonamenti. I titoli azionari di cui sopra sono emessi al valore nominale e possono essere maggiorati di una percentuale non superiore al 10 per cento a titolo di rimborso spese emissione e diritti erariali.

2. I lavoratori dipendenti titolari delle azioni dell'impresa per effetto del comma precedente vengono iscritti in una « Rubrica speciale » del Libro dei soci. In essa sono iscritti i lavoratori dipendenti divenuti titolari delle azioni sia per effetto della trasformazione del TFR come indicato al precedente comma 1, sia per le azioni detenute o acquisite a qualsiasi altro titolo.

3. Le azioni di cui ai commi precedenti non possono essere alienate durante il rapporto di lavoro, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2120 del codice civile in materia di anticipo del TFR. Esse debbono essere conferite al Fondo pensioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e alla legge 8 agosto 1995, n. 335, quale quota di partecipazione allo stesso da parte del lavoratore, nelle percentuali stabilite dalle leggi vigenti e dai relativi accordi collettivi nazionali ed aziendali. Per le rimanenti è facoltà del lavoratore trasferire le ulteriori azioni al Fondo pensione stesso.

4. I lavoratori soci iscritti alla rubrica speciale di cui al comma precedente sono convocati annualmente in Assemblea speciale, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, con i compiti di esprimere pareri ed osservazioni sul bilancio della società ed eleggere un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del Collegio dei revisori dei conti.

67. 15. Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, sostituire le parole da: è delegato fino a: aventi per oggetto l' , con le seguenti: è impegnato a presentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge contenente norme relative all'

67. 8. Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: utilizzo aggiungere la seguente: facoltativo

67. 5. Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole fonti istitutive di fondi pensioni aggiungere le seguenti: anche aperti

67. 20. Armani, Carlo Pace, Bono, Polizzi, Proietti.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: e con il consenso aggiungere le seguenti: espresso in forma esplicita.

67. 2. Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole attribuzione ai fondi pensione aggiungere le seguenti: anche aperti.

67. 21. Armani, Carlo Pace, Bono, Polizzi, Proietti.

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: di strumenti finanziari aggiungere le seguenti: , esclusi quelli derivati, di cui alle lettere f), g), h), i), j) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

67. 24. Armani, Carlo Pace, Bono, Polizzi, Proietti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 aggiungere le seguenti: ad eccezione degli strumenti finanziari « derivati ».

67. 3. Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: dei soci , aggiungere le seguenti: e con il loro consenso

67. 9. Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 1, lettera d) dopo le parole devolvere ai fondi pensione aggiungere le seguenti: anche aperti

67. 18. Armani, Carlo Pace, Bono, Polizzi, Proietti.

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole da: estensione del medesimo , fino alla fine della lettera.

67. 10. Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 1, lettera f) dopo le parole versato in contanti a fondi pensione aggiungere le seguenti: anche aperti

67. 19. Armani, Carlo Pace, Bono, Polizzi, Proietti.

Al comma 1, lettera g) sostituire la parola: 50 con la seguente: 250.

67. 6. Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

l) riconoscimento della facoltà di aderire a fondi pensione aperti, a favore dei lavoratori che diano il consenso di cui alla precedente lettera a) e dei dipendenti delle imprese di cui alle precedenti lettere f) e g).

67. 23. Armani, Carlo Pace, Bono, Polizzi, Proietti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
DELLE COMMISSIONI 67.

Al primo periodo, dopo le parole: il parere aggiungere la seguente: vincolante.

0. 67. 33. 2. Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al secondo periodo, sostituire le parole: Qualora i termini per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente con le seguenti: Qualora il termine di trenta giorni decorra inutilmente per mancata espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari

0. 67. 33. 1. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari decorrano inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

67. 33. Le Commissioni.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.

67. 11. Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo

67. 1. Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) al comma 4 dell'articolo 16, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente « La commissione (COVIP) delibera, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi, da effettuarsi, in ogni caso, unitariamente e in un unico contesto, sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP viene ridefinito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo; il quarto e quinto periodo sono abrogati. »

67. 31. Governo.

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 1, comma 9, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono abrogati il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

67. 13. Cherchi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) al fine di favorire un rapido e consistente sviluppo degli investitori istituzionali, condizione essenziale per ampliare e rendere più articolato il mercato finanziario nazionale e per una trasparente dismissione di tutte le società partecipate dallo Stato e dagli enti pubblici, il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 è sostituito con il seguente:

« 2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo, compresi quelli per i quali sussistano ed operino le fonti istitutive di cui all'articolo 3, comma 1, senza alcuna discriminazione ».

67. 17. Armani, Contento, Landi di Chiavenna.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) al fine di favorire un rapido e consistente sviluppo degli investitori istituzionali, condizione essenziale per ampliare e rendere più articolato il mercato finanziario nazionale e per una trasparente dismissione di tutte le società partecipate dallo Stato e dagli enti pubblici, al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 le parole: « non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni » sono sostituite con le seguenti: « prevedendo vincoli di permanenza nel fondo per periodi non superiori ad un anno ».

67. 22. Armani, Contento, Landi di Chiavenna.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni per i lavoratori subordinati di cui agli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e

successive modificazioni, si applicano ai soci lavoratori delle società cooperative qualora siano osservate in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

67. 32. Governo (*Nuova formulazione*)

Al comma 5, sopprimere le parole da:
per i primi due anni sino alla fine del comma.

***67. 12.** (*0. 67. 25. 3) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 5, sopprimere le parole da:
per i primi due anni sino alla fine del comma.

***67. 30** (*0. 67. 25. 1.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

(Norme per incentivare il trasferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e per favorire la libertà di scelta dei lavoratori fra diversi fondi pensione).

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente: « 2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa e di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in per-

centuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ».

2. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente: « 2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo; la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base collettiva ».

3. Il comma 3-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente: « 3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di due anni con continuità degli apporti contributivi e della messa a disposizione del TFR. La Commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possono creare nocumeto agli iscritti ai fondi ».

4. È abrogato l'articolo 9, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Il Governo è delegato a emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo finalizzato a prevedere misure di coordinamento e armonizzazione con il trattamento, anche tributario, previsto dalla presente legge a salvaguardia delle quote di TFR destinate ai fondi pensione.

67. 01. Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:

« 25-bis. Le disposizioni della lettera c), del comma 25 non si applicano alle fatti-

specie previste dall'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

67. 02. Le Commissioni.

(A.C. 5809 – Sezione 30)

ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI.

ART. 68.

(Disposizioni finali).

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo ove sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 68.

Sopprimere il comma 1.

68. 1. (0. 67. 25. 2.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

(A.C. 5809 – Sezione 31)

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO.

ART. 37.

(Forestazione ambientale e tutela della biodiversità).

1. Per il conseguimento degli obiettivi di forestazione ambientale e di tutela della biodiversità, nei termini stabiliti dall'articolo 45, comma 26, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvede alla costituzione di una società per azioni. Per tale finalità e per le ulteriori necessità della liquidazione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la contrazione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo decennale integrativo nei limiti dell'onere di ammortamento annuo complessivo stabilito dall'articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 37.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I compiti e le funzioni per il conseguimento degli obiettivi di forestazione ambientale e di tutela della biodiversità, nei termini stabiliti dall'articolo 45, comma 26, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono attribuiti al Coripo Forestale dello Stato.

37. 7. (36. 6.) Turrone, Scalia.

Al comma 1, sostituire le parole da: Per il conseguimento degli obiettivi fino a: ulteriori necessità della liquidazione con le

seguenti: Per le ulteriori necessità della liquidazione, l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

37. 6. (36. 5.) Peretti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: degli obiettivi di forestazione ambientale e di tutela della biodiversità *con le seguenti:* di specifici obiettivi nell'ambito dell'attività di forestazione come definita dal Ministero delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; *conseguentemente, sostituire le parole:* provvede alla costituzione di *con le seguenti:* può costituire.

37. 9. Le Commissioni.

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , le cui azioni sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i relativi diritti d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole.

37. 8. (36. 7.) Scalia, Gardiol.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere da: e per ulteriori necessità della liquidazione, *sino a:* legge 23 dicembre 1998, n. 448.

37. 3. (36. 1.) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini.

(A.C. 5809 – Sezione 32)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

valutati i contenuti dell'articolo 10 dell'A.C. 5809 « Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana-Veneta »;

ritenuto fondamentale e prioritario, al fine di fornire una rete viabilistica adeguata alle esigenze del nord est d'Italia, procedere ad una celere realizzazione dell'autostrada Pedemontana-Veneta, lavorando in accordo con le amministrazioni locali interessate;

osservato altresì che, oltre al problema dell'attraversamento da est ad ovest, esiste la necessità di affrontare con urgenza anche la problematica del collegamento con i valichi alpini, ed in particolare del collegamento dell'autostrada Val d'Astico con il Brennero risolvibile con un limitato prolungamento viario;

impegna il Governo

a convocare con tempestività i rappresentanti della regione Veneto e delle amministrazioni provinciali di Treviso, Padova, Vicenza, Trento e Bolzano al fine di affrontare e risolvere in modo definitivo le tematiche in questione.

9/5809/1. Fongaro, Luciano Dussin, Stucchi, Fontan.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5809, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali;

tenuto conto che l'articolo 10 disciplina l'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana-Veneta, ed, in particolare, il comma 2 affida all'ANAS la predisposizione della progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali per le quali non sia già stato affidato ovvero sia in corso di

affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva;

considerata la necessità di tener conto, nella stesura definitiva del progetto, del parere degli enti locali territorialmente competenti, quali migliori conoscitori delle realtà locali e responsabili della pianificazione del proprio territorio, nonché preordinati ad esprimersi nella localizzazione delle opere di interesse statale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

impegna il Governo

ad assumere i necessari provvedimenti diretti ad assicurare la previa consultazione delle province e dei comuni interessati nella predisposizione, da parte dell'ANAS, della progettazione definitiva delle tratte e delle opere relative all'autostrada Pedemontana-Veneta di cui al comma 2 dell'articolo 10.

9/5809/2. Dozzo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Michielon, Covre.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge A.C. 5809;

premesso che il Governo valuta la possibilità di riconoscere il registro pubblico del condominio negli edifici;

impegna il Governo

ad inserire nello stesso la figura professionale dell'amministratore di condominio.

9/5809/3. Apolloni.

La Camera,

considerato che:

è necessario consentire il completamento del programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno;

uno *screening* delle aree che ne sono prive potrebbe accelerare tale processo;

tale tipo di intervento richiede concessioni di contributi adeguati all'importanza dell'intervento;

impegna il Governo

a prevedere nella nuova legge finanziaria adeguate poste economiche, anche in aumento rispetto alle risorse previste all'articolo 28, e avviare a completamento la metanizzazione di quegli ambiti territoriali che ne sono ancora privi.

9/5809/4. Mario Pepe.

La Camera,

considerato che:

è necessario assumere iniziative specificamente mirate al fine di garantire interventi appropriati nelle aree depresse;

uno *screening* sugli interventi realizzati e sui risultati conseguiti è previsto tramite una relazione che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta al parlamento nel mese di settembre;

impegna il Governo

affinché la relazione individui, altresì, le aree sulle quali bisogna ancora promuovere concreti interventi di sviluppo e rilancio occupazionale con la predisposizione di cospicue risorse per attivare progetti mirati di sviluppo.

9/5809/5. Voglino, Mario Pepe.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 42 si avvia la fase del completamento della ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 219/81;

le procedure debbano essere le più rapide e trasparenti affinché i comuni siano messi nella condizione di poter assolvere nelle migliori condizioni alle loro funzioni ed egli obblighi derivanti dalla nuova normativa;

nella predisposizione dei decreti legislativi;

impegna il Governo

a prevedere che:

il Commissario straordinario senta i comuni prima della elaborazione del piano per la gestione ed il completamento delle opere;

tra le esigenze finanziarie, oltre agli oneri del contenzioso, siano previste anche le risorse necessarie per il rimborso ai comuni delle somme anticipate per interventi urgenti sugli alloggi a tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità e salute;

tra le controversie che hanno dato luogo a contenzioso siano incluse anche quelle relative agli espropri;

per il completamento delle opere di cui al comma 6 lettera *b*) i comuni siano dotati delle procedure e dei poteri già attribuiti al funzionario C.I.P.E.;

la possibilità della risoluzione consensuale delle convenzioni senza che questo costituisca un ulteriore aggravio per lo Stato, dal momento che i costi degli interventi da eseguirsi sarebbero certamente di gran lunga inferiori se scaturienti da nuovi contratti con gare di evidenza pubblica;

tra le priorità siano considerati anche gli interventi di eliminazione di eventuali pericoli derivanti dalla stabilità dei fabbricati e delle loro condizioni igieniche.

9/5809/6. Cennamo, Giardiello, Petrella, Jannelli, Vozza.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha stabilito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità di

reversibilità o l'assegna ordinario di invalidità a carico dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), liquidati in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL.

tale disposizione suscita notevoli dubbi circa la sua legittimità costituzionale, poiché rende incumulabili forme diverse di tutela, aventi natura e finalità distinte, in quanto la rendita INAIL ha funzione risarcitoria dei danni fisici causati dall'attività lavorativa, mentre i trattamenti di cui alla legge n. 222/1984 e la pensione di reversibilità sono trattamenti previdenziali cui l'assicurato ha diritto sulla base di esborsi contributivi e hanno natura sostitutiva del salario.

numerose sentenze di merito hanno già rilevato il contrasto della norma della legge n. 335/95 con il sistema previdenziale e assicurativo vigente.

il disegno di legge A.C. 5809 prevede l'emanazione di un decreto legislativo per la revisione della normativa in materia di cumulo fra il trattamento di reversibilità a carico dell'AGO e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL.

impegna il Governo

a intervenire con urgenza, per modificare l'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995.

9/5809/7. De Ghislanzoni Cardoli.

La Camera,

esaminato il provvedimento in esame;

preso atto che all'articolo 52, comma 1, è stata inserita la lettera *p*), che prevede la revisione della normativa in materia di cumulo tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita superstiti spettante in

caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale;

valutato che l'estensione della cumulabilità delle pensioni di invalidità erogate dall'INPS con le rendite corrisposte dall'INAIL anche ai lavoratori infortunati sul lavoro o per malattia professionale in vita comporta oneri per lo Stato pari a circa 300 miliardi;

considerato che lo scorso anno la maggioranza governativa aveva riconosciuto il problema del divieto di cumulo introdotto dalla legge n. 335 del 1995 di riforma delle pensioni, impegnandosi a risolverlo dopo l'entrata dell'Italia in Europa per problemi di finanza pubblica;

tenuto conto che le disposizioni di cui alla citata lettera *p*) rappresentano, al contempo, un giusto riconoscimento nei confronti delle famiglie di lavoratori deceduti sul lavoro e, dunque, nei riguardi di tutte quelle vedove oggi rimaste senza sostegno, ma anche un iniquo rinnegamento di quei lavoratori che, trovandosi nella condizione di non poter più svolgere un'attività lavorativa a causa di un infortunio sul lavoro o di malattia professionale, perdono tutti i contributi versati all'INPS;

impegna il Governo

a prevedere, a far data dal 1° gennaio 2000, che le pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale siano cumulabili con la rendita INAIL liquidata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

9/5809/8. Michielon.

La Camera,

premessi che il provvedimento concernente l'A.C. 5809, rappresenta una parte essenziale della manovra di finanza pubblica per il 1999;

considerato che il provvedimento recepisce parte delle indicazioni contenute nel Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione siglato il 22 dicembre 1998 tra Governo e parti sociali;

considerato che l'obiettivo della moderazione salariale è stato raggiunto attraverso un rafforzamento del processo decisionale legato alla concertazione prevenendo, tra l'altro, l'inserimento della inflazione europea tra i parametri guida della politica dei redditi,

valutato che l'attuale carico fiscale sul costo del lavoro unito a vincoli legislativi e amministrativi costituisce un limite alla competitività del sistema Paese rispetto alla Unione europea e non favorisce la ripresa degli investimenti produttivi e la crescita della occupazione;

preso atto della grave caduta della produzione industriale che rischia di provocare pesanti riflessi sul tasso di sviluppo e sull'occupazione;

valutato, inoltre, che la revisione dei meccanismi della contrattazione, la modifica della disciplina del rapporto di lavoro e la razionalizzazione degli ammortizzatori sociali sono stati demandati a nuove, successive intese;

valutato, altresì, che il complessivo riordino del *Welfare State* rappresenta condizione essenziale per rafforzare gli equilibri di finanza pubblica di medio e lungo periodo al fine di limitare e selezionare le risorse impiegate concentrando gli interventi nelle situazioni di maggiore bisogno;

visti i ritardi nella realizzazione dell'assetto normativo che favorisca lo sviluppo del settore non *profit* anche in ragione delle sue potenzialità di crescita;

preso atto che la ricerca di una più forte flessibilità del sistema produttivo può determinare le condizioni per favorire una maggiore crescita economica;